

Veicolo privo di targa... È possibile identificarlo? Dove cercare il numero di telaio, come agire, quali i limiti per la p.g.?

Nell'ambito delle attività di servizio che caratterizzano gli uffici ed i comandi chiamati ad espletare i servizi di polizia stradale o, se preferite, della mobilità, non è raro imbattersi in veicoli in apparente stato di abbandono poiché privi della targa d'immatricolazione che, così per come si presentano, non assurgono al rango di rifiuto e, qualora rientrassero anche in tale categoria, devono sempre e comunque essere identificati onde risalire all'intestatario / proprietario al fine di accertarne le responsabilità, ma anche per verificare se la condizione in cui versa il bene sia da rapportare alle ipotesi che abbracciano i delitti di furto e riciclaggio...

Se il veicolo è privo della targa di immatricolazione, sarà onere dell'organismo di polizia accertarsi della presenza dei "marchi di identificazione" così per come definiti dai trattati in materia di circolazione internazionale succedutisi nel corso del tempo quali: la convenzione di Parigi del 11 ottobre 1909 e del 24 aprile 1926, la convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 e la convenzione di Vienna del 1968, ma anche dagli standard ISO 3779 – 3780 e FMVSS 155 rispettivamente utilizzati in Europa e negli Stati Uniti d'America ed in Canada, o ancora dalle norme unionali individuate nel regolamento (ÚE) n. 19/2011 così per come modificato dal regolamento (UE) 249/2012, ed a decorrere dal 6 luglio 2022 dal regolamento (UE) 2021/535, che abroga e sostituisce i precedenti, riguardo alla composizione del numero di telaio (V.I.N.) ed alla realizzazione della targhetta regolamentare del costruttore.

A tal proposito, benché non sempre osservate, per i produttori vigono regole ben precise riguardo alla collocazione del V.I.N. (Vehicle Identification Number) che:

- deve essere apposto mediante punzonatura o martellamento meccanico sul telaio o su una struttura simile, significando che è concesso l'utilizzo anche di tecniche diverse da quelle appena indicate a patto che dimostrino di offrire lo stesso livello di tutela dalla manomissione o dalla falsificazione;
- deve essere apposto in un punto chiaramente visibile e ben accessibile in modo che non possa essere cancellato o alterato:
- deve trovarsi sul lato destro del veicolo.

Rilevato il dato identificativo, ed esaurite tutte le possibilità offerte dalle interrogazioni alle banche dati alimentate dalle articolazioni territoriali del dicastero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Pubblico Registro Automobilistico, che dalla seguenza alfanumerica costituente il numero di telaio consentono di risalire ad un'immatricolazione o ad una registrazione nazionale, laddove - almeno in astratto - non venga a determinarsi il caso di un veicolo mai registrato, diciamo pure che le strade percorribili non sono poi molte.

Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è possibile fare e, soprattutto, in che modo agire ponendoci qualche domanda.



https://www.asaps.it/p/74099

Il veicolo potrebbe essere compendio di furto?

La possibilità di trovarci innanzi ad un veicolo oggetto di furto non è mai da scartare, è sarà sempre buona regola interrogare in ambiente S.D.I. il numero di telaio (V.I.N.) con estensione di verifica all'area SIS II (Schengen) ed Interpol.

In diverse occasioni è stato possibile acclarare che si tratta di un veicolo oggetto di ricerca inserita da

www.asaps.it Centauro 20

un Paese dell'area Schengen o di un Paese che partecipa all'alimentazione della banca dati veicoli rubati dell'O.I.P.C. Interpol.

La questione, con limitazione esclusiva ai dati inseriti su base nazionale (Italia), vale anche per tutti gli uffici e comandi che non hanno diretto accesso alla banca dati, ma che in via preliminare ad ogni ulteriore approfondimento possono - ed a mio avviso devono - accedere alle informazioni che il dicastero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per il tramite della Direzione Centrale della Polizia Criminale fornisce, anche se con un disallineamento di una decina di giorni rispetto all'alimentazione del CED, attraverso il servizio on - line crimnet (https://crimnet.dcpc.interno.gov.it/crimnet/ricerca-targhe-telai-rubati-smarriti).




Il veicolo non risulta da ricercare (o meglio non è inserito in ricerche)!

Limitatamente ad una serie di Paesi membri dell'U.E., è possibile effettuare la ricerca per numero di telaio direttamente dal portale info - motorizzazione alimentato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ambito EUCARIS veicolo estero.

La funzione, così per come concepita, non restituisce alcun dato rispetto all'intestatario ma conferma l'avvenuta registrazione in un determinato Paese presso il quale indirizzare, tramite rappresentanze diplomatiche in Italia, una mirata richiesta.



Ricerca per numero di telaio:



A questo punto corre l'obbligo di sottolineare che per fini diversi da quelli di cui alla direttiva 2015/413/UE in materia di scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (per il cui dettaglio si rinvia alla consultazione degli articoli indicati nella bibliografia), NON è MAI possibile procedere ad interrogazioni al sistema.

Tutte le interrogazioni che precedono risultano infruttuose!

Preso atto che ogni tentativo è risultato vano, rammentiamo che siamo in possesso della seguenza V.I.N. e, a patto che non si tratti di una stringa alfanumerica oggetto di alterazione ovvero di una serie che è stata "ripunzonata" con dati di fantasia, è sempre possibile risalire al produttore presso cui inviare una richiesta circa il primo mercato di destinazione del veicolo. Ottenuta risposta è quindi possibile indirizzare, tramite rappresentanze diplomatiche in Italia. una mirata richiesta in ordine ai dati di eventuale immatricolazione al fine di risalire all'intestatario.

Facendo cenno alla sequenza V.I.N. oggetto di alterazione - per altro situazione affatto rara nel panorama del furto e riciclaggio dei veicoli - in considerazione che il veicolo sarà sottoposto al vincolo reale del sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria (art. 354 c.p.p.), onde evitare di compromettere irrimediabilmente il reperto, in questa sede giova segnalare che ogni azione chimica, meccanica o di altra natura comunque irripetibile, volta all'esaltazione della sequenza originaria, non può essere posta in essere se non con provvedimento motivato dell'Autorità Giudiziaria territorialmente competente, e men che meno da personale inesperto e non altamente qualificato nello specifico ambito tecnico / scientifico concernente la rigenerazione delle matricole. Per l'approfondimento di guesti particolari aspetti tecnico / scientifici e giuridici si rinvia agli articoli ed ai testi indicati nella bibliografia che seque...

Rammentiamo sempre che:

- a) la Divisione Interpol, la Divisione S.I.Re.N.E. ed i Centri di Cooperazione di Polizia e Dogana, NON evadono richieste afferenti questioni amministrative; b) non tutti i Paesi, e le relative rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio nazionale anche dell'area U.E. e S.E.E., evadono richieste afferenti le generalità degli intestatari dei veicoli registrati nel loro territorio;
- c) spesso l'esito di quanto richiesto non viene evaso in tempi brevi;
- d) in tutti i casi correlati a situazioni costituenti reato è sempre utile rapportarsi con il costruttore del veicolo.

*Sostituito Commissario della Polizia di Stato specializzato in controllo documentale, tecniche investigative e servizi di polizia stradale

Principali riferimenti normativi	Bibliografia / Ringraziamenti
Come indicati nel testo che precede	R. Chianca G. Fazzolari – "Il controllo dei veicoli unionali e stranieri" Maggioli Editore R. Chianca – "La rigenerazione delle matricole" il Centauro n. 239/2021 G. Fazzolari "Scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale Licenziata la nuova direttiva 2015/413/UE" il Centauro n. 186/2015 G. Fazzolari – "Attuazione della direttiva 2011/82/UE – D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 37" il Centauro n.175/2014 R. Chianca G. Fazzolari – "Prontuario per il controllo del veicolo" Maggioli Editore G. Fazzolari "I dati di identificazione dei veicoli stradali" monografia per ASAPS anno 2003

Pur garantendo la massima affidabilità riquardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione dello Stato da cui dipende.